

ALBERTO MAFFI

ANCORA SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA DONNA NEL CODICE DI GORTINA

Abstract

I examine three articles dedicated by Gagarin to the status of women in the Code of Gortyn: the first article takes into account the terminology related to the management of the property with reference to women; in the second article he examines the laws whose subject is identified with a woman and in the third article, published in this same journal (“Dike” 15) he examines the formation of women’s property, the capacity to dispose of it, and the right to inherit from women. Gagarin argues that women were able to personally manage their assets. In my opinion acts of administration and disposal may be achieved only by the man who exercises control over the assets of a woman, although the “guardian” (*kyrios*) is never mentioned in the Code e in the other laws from Gortyn.

Si esaminano tre articoli che Gagarin dedica alla condizione della donna nel Codice di Gortina: nel primo prende in considerazione la terminologia relativa all’acquisto e alla gestione della proprietà con riferimento alle donne; nel secondo esamina le leggi il cui soggetto è identificato con una donna; nel terzo prende in esame i “beni materni”, cioè la formazione del patrimonio femminile, la capacità di disporre di esso, la successione nei beni femminili. Gagarin sostiene che le donne erano capaci di amministrare e disporre personalmente del loro patrimonio. Io ritengo invece che amministrazione e atti di disposizione possano essere compiuti soltanto dall’uomo che esercita il controllo sul patrimonio della donna, nonostante il fatto che il tutore (*kyrios*) non sia mai menzionata esplicitamente nei testi di legge provenienti da Gortina.

1. La condizione giuridica della donna, quale viene delineata nel Codice di Gortina (= CdG), è oggetto da almeno un ventennio di un rinnovato interesse da parte di storici e giuristi¹. La posta in gioco non riguarda solo le sottigliezze proprie dell’analisi della legge dal punto di vista storico-giuridico, ma più in generale il giudizio sulla posizione della donna nella civiltà dorica, avvertita come diversa da quella attica da una parte consistente degli studiosi.

1. Oltre ai lavori di Gagarin discussi nel testo, si vedano Rørby Kristensen 1994 e 2007; Link 2003; Cantarella 2005.

2. La dottrina si divide infatti fra coloro che riconoscono nella condizione giuridica della donna gortinia gli stessi tratti di sostanziale subordinazione al potere del capo famiglia (padre, fratello o figlio a seconda delle circostanze) che conosciamo per Atene, e coloro che attribuiscono invece alla donna gortinia una condizione di autonomia e di libertà molto maggiore, di solito ritenuta conforme alla matrice dorica che caratterizza le città cretesi del periodo classico. Fra gli studiosi che aderiscono a questa seconda corrente vanno ricordati soprattutto Link e Gagarin: in realtà quest'ultimo occupa una posizione originale, in quanto sostiene che la condizione della donna a Gortina deve essere delineata a partire dai dati del CdG, senza lasciarsi influenzare da modelli precostituiti riconducibili a una matrice estranea a Creta, spartana o attica che sia. Poiché delle opinioni di Link mi sono occupato approfonditamente in Maffi 2003, dedicherò questo articolo a una disamina delle opinioni di Gagarin, facendo riferimento in particolare a tre articoli recenti dello studioso americano.

I

3. Il primo articolo di Gagarin, di cui esaminerò criticamente il contenuto, ossia "Women's Property at Gortyn", è stato pubblicato in Dike 11, 2008. Questo lavoro dello studioso americano è dedicato soprattutto all'analisi della terminologia con cui il legislatore gortinio designa le relazioni fra una persona e una cosa. Lo scopo è quello di chiarire meglio come la legge definisca e regoli i diritti patrimoniali delle donne, in particolare per quanto riguarda acquisto e gestione dei beni. È noto che la formazione di un patrimonio femminile deriva nel CdG soprattutto dalla successione ereditaria: le figlie hanno infatti diritto ad ereditare una quota, sia pure in misura pari alla metà di quella spettante ai fratelli, tanto dell'eredità paterna che di quella materna. Una volta accertato che, quanto meno per via ereditaria, le donne possono acquistare la titolarità di determinati beni, si pone subito il problema se le donne possano amministrare o gestire personalmente i loro beni. Gagarin affronta quindi il problema della *kyrieia*: come è noto, infatti, una parte consistente della dottrina (a cui Gagarin stesso aderisce) ritiene che la donna, nella Gortina che si rispecchia nel CdG, non fosse sottoposta a tutela e potesse quindi liberamente amministrare il proprio patrimonio e disporre dei propri beni. Preliminarmente Gagarin ritiene però opportuno, come si è detto, esaminare la terminologia che designa le relazioni giuridiche con le cose ("the terminology for ownership or control of property": G. 2008, p. 6), muovendo dal presupposto (da non intendere in maniera troppo rigorosa, come accade sempre con la terminologia giuridica greca) che a espressioni diverse corrispondano relazioni giuridiche diverse. Gagarin individua almeno quattro tipi di locuzioni rilevanti: a) l'uso del possessivo; b) il verbo avere (*eken*) e altri verbi che designano l'atto di acquistare; c) *karteron emen*, ossia avere il controllo di un bene, averne la libera amministrazione; d) *emen epi* seguito dal dativo nel senso di "trovarsi nelle mani di". In questa prima parte del lavoro esaminerò quindi con la opportuna attenzione critica le caratteristiche salienti delle varie espressioni indicate, così come Gagarin le illustra in base all'esegesi dei passi del CdG in cui esse ricorrono.

4. a) Il possessivo designa spesso i beni appartenenti a una donna, le sue cose (*ta was autas kremata*). Su questo modo di esprimere la relazione di appartenenza non credo ci siano dubbi.
- b) Oltre al verbo avere, che sembra indicare appunto il diritto di proprietà, troviamo i verbi riferiti all'acquisto dell'eredità: *lan-kanen* e *anaileththai* (= *anaireisthai*). Apparentemente questi due verbi sono sinonimi. Non è chiaro se occorra qualcosa di simile all'accettazione dell'eredità, quanto meno per alcune categorie di eredi.
- c) *Karteron emen* (ossia "have power over" nella traduzione di Gagarin) ricorre nel CdG sei volte. Sembra che si tratti dell'equivalente della locuzione attica *kyrion einai*, ma nel CdG appare sempre in relazione all'eredità. L'esegesi dei relativi passi richiede un discorso più approfondito di quello che abbiamo fatto rispetto alle locuzioni indicate con a) e b).

5. Il primo passo preso in considerazione da Gagarin è IV 23-27. In contrasto con l'opinione di Kristensen² e mia, secondo cui alla madre è attribuito qui soltanto il potere di dividere anticipatamente il proprio patrimonio tra i figli mentre l'amministrazione di tali beni (*matroia*) spetta al padre, Gagarin ritiene che la norma vada intesa nel senso che la madre non solo ha il potere di dividere i propri beni ma ne ha anche il controllo ossia l'amministrazione³. Gli argomenti (che espongono qui accompagnati dalle mie critiche) addotti da Gagarin per rafforzare questa sua opinione sono i seguenti : a) il tenore letterale del testo farebbe pensare che anche il padre ha soltanto il potere di dividere i beni, visto che si legge *karteron emen tad daisios*: ma secondo me la legge non ha bisogno di precisarlo; che il padre amministri e quindi possa dividere i propri beni tra i figli è ovvio; qui è stato specificato proprio per sottolineare la attribuzione del potere di dividere i propri beni sia al padre che alla madre; b) non avrebbe senso attribuire il potere di dividere i propri beni a una persona che non ha il potere di amministrarli: pur trattandosi di un argomento di un certo peso, va tenuto conto del fatto che i beni materni (*matroia*) sono destinati per successione ai figli; quindi la madre, dividendoli *inter vivos*, non fa altro che anticipare una conseguenza che il diritto ricollega alla sua morte⁴; c) poiché la

2. K. Rørby Kristensen, 1994

3. Che questa norma sia formulata in modo irrimediabilmente ambiguo è dimostrato dal fatto che essa è stata interpretata in modo ancora diverso da S. Link, 2003 p. 63, secondo il quale ciascuno dei due coniugi ha la libera amministrazione del proprio patrimonio, ma la divisione sia del proprio patrimonio sia di quello della madre spetta solo al padre (cfr. Maffi 2003 p. 187-188)

4. In Maffi 1997 (= DF), p. 51, ho sostenuto che la madre avrebbe potuto dividere i suoi beni tra i figli solo dopo la morte del marito; questo perché, fino a quel momento, la moglie deve restare titolare dei propri beni in vista di un possibile ritorno nella famiglia d'origine a seguito di un eventuale scioglimento del matrimonio per divorzio o per morte del marito. In Maffi 2012, p. 97, ho ribadito quest'opinione pur riconoscendo che il CdG non prevede una simile

legge parla qui, a proposito della madre, delle “cose sue”, la proprietà implica controllo e amministrazione: argomento secondo me fallace come mostra, ad esempio, il caso di Roma. d) Che col. VI 31-36 preveda, dopo la morte della moglie che lascia figli, che il marito superstite sia *karteron ton matroion* (ossia “is to have control of the mother’s estate”: G. 2008, p. 9) costituirebbe una norma superflua se il marito fosse già amministratore esclusivo dei beni della moglie; ma la norma riguarda il rapporto con i figli, i quali sono diventati proprietari dei beni materni per successione, quindi avrebbero diritto di amministrarli, se maggiorenni. Inoltre il padre può alienare i beni materni con il consenso dei figli, ciò che gli è vietato finché la moglie è viva.

6. Il passo preso subito dopo in considerazione da Gagarin è col. VIII 42-50. In particolare dal testo di 47-50 (“if there is no claimant for the heiress who is underage, she is to have control of the property and of its produce”: G. 2008, p. 9), Gagarin conclude che “the heiress will have control of the management of the property and (the management of) its produce” (*ibid.*). Ora a me pare evidente che l’ereditiera impubere non può amministrare beni di alcun genere: quindi in questo caso *karteros* significa soltanto che all’ereditiera spetterà il pieno godimento dei beni, non certo l’amministrazione di essi. Inaccettabile mi sembra anche la conclusione che Gagarin ricava dal parallelo fra le tre coppie di soggetti a cui si riferisce l’espressione *karteron emen*: cioè IV 23-27 (potere del marito e della moglie di dividere tra i figli i rispettivi beni); VI 31-36 e 44-46 (controllo sui beni della madre attribuito rispettivamente al padre e ai figli); VIII 42-46 e 47-50 (controllo sull’amministrazione dei beni ereditari spettante rispettivamente ai parenti paterni e all’ereditiera). La conclusione che ne ricava Gagarin è la seguente: poiché nel caso di col. VI si fa riferimento a un controllo complessivo sui beni materni, si tratta di un potere più ampio sia rispetto al limitato potere di dividere i propri beni tra i figli, previsto in col. IV, sia rispetto al semplice controllo sull’amministrazione in col. VIII. Dunque il padre, nella previsione di col. VI, avrà il potere sia di amministrare i beni sia di dividerli tra i figli; soltanto se si risposa, allora i figli “are to manage it themselves and also control its division among themselves” (G. 2008, p. 10). Ma, come si desume dalle regole riguardanti l’ordine dei successibili in col. V, il marito non succede alla moglie. Quindi i *matroia* appartengono ai figli fin dal momento della morte della madre e il padre, in forza di col. IV 23-27, può dividere i propri beni tra i figli, non i beni materni.

7. d) *emen epi*: “it indicates that a person has some power over another person, a piece of property, or a situation that requires a decision” (G. 2008, p. 10). Particolare attenzione dedica Gagarin all’uso

restrizione. Aggiungo qui che effettivamente in col. III non si prevede il caso della moglie che muore lasciando dei figli, evidentemente perché i suoi beni saranno ereditati dai figli. Occorre tener conto anche di col. III 17-24: se il marito muore lasciando figli, la moglie può risposarsi portando via le cose che sono sue: in questo caso non potrebbe dividere i propri beni tra i figli, perché dal nuovo matrimonio potrebbero nascere altri figli che hanno anch’essi diritto a conseguire una quota del patrimonio materno.

dell'espressione in esame con riferimento al potere di decidere la sorte di una persona: il potere di esporre o di allevare un neonato; il potere sul prigioniero riscattato; il potere dei parenti della donna che abbiano sorpreso il *moichos* in flagrante. Negli altri casi si vuole esprimere soltanto "some sort of control over the property" (*ibid.*). In particolare nella norma secondo cui il possesso dei beni sarà assegnato agli eredi intenzionati a procedere alla divisione ereditaria, escludendo invece i recalcitranti fino a che tutti non si dichiarino disposti a dividere (col. V 32-34), Gagarin vede una conferma che *emen epi* designi fondamentalmente un potere temporaneo e non il diritto di proprietà ovvero la piena titolarità di un bene. Questa deduzione viene così applicata alla locuzione *epi tois uiasi emen* che leggiamo in col. IV 37, con riferimento all'assegnazione della casa in città esclusivamente ai figli maschi. Gagarin si chiede infatti perché qui non si usi il verbo *lankanen* (cioè ottenere come porzione di eredità) come nel resto della disposizione relativa alla determinazione delle quote ereditarie spettanti rispettivamente a figli e figlie (IV 39 e 47), e avanza quindi l'ipotesi che il diritto dei figli maschi sulla casa non sia un pieno diritto di proprietà: di conseguenza essi non potrebbero vendere o altrimenti disporre della casa senza il consenso dei coeredi (si intende delle sorelle) e il reddito eventualmente prodotto dalla casa andrebbe diviso fra tutti i coeredi. Altra applicazione del significato specifico individuato da Gagarin si avrebbe in col. XI 38-39: se l'eredità è passiva, gli eredi possono decidere di non pagare i debiti; in questo caso "the creditors are put in charge of the estate only temporarily, as long as the heirs do not wish to pay the debts"; ma "the heirs retain the right in the future to pay the debts and recover the estate" (G. 2008, p. 11). Secondo Gagarin, quindi, i creditori acquisterebbero un possesso solo temporaneo dei beni, con la conseguenza che gli eredi potrebbero riacquistare l'eredità pagando i debiti. Mi sembra che l'interpretazione di Gagarin non tenga conto del fatto che, in alcuni dei casi da lui esaminati (II 33-36; III 48-49), *emen epi* funge da reggente di un verbo ulteriore, quindi significa chiaramente "spettare a qualcuno" (con un significato simile a quello di *epiballei*). Nel caso della assegnazione temporanea agli eredi che vogliono dividere, è invece la legge stessa che specifica la temporaneità del godimento: infatti col. V 34 specifica "prima che dividano". *Emen epi* è quindi un'espressione neutra: indica una spettanza il cui contenuto e la cui intensità sono determinate dal contesto logico-giuridico. Proprio dal contesto logico-giuridico mi pare quindi che si evinca come, sia nel caso dei beni ereditari assegnati in esclusiva ai figli maschi sia nel caso dell'eredità abbandonata ai creditori, figli e creditori acquisiscono la piena proprietà dei beni. In entrambi i casi l'uso di *emen epi* sottolinea la preferenza rispetto a quelli che sarebbero gli aventi diritto in conformità ai principi generali applicabili alla fattispecie: nel caso della ripartizione tra figli e figlie il principio sarebbe che le figlie conseguono la metà della quota spettante ai fratelli, ma su tutti i beni ereditari; nel caso dei creditori è la legge che fa prevalere il diritto dei creditori ad acquisire i beni ereditari a preferenza di quelli che sarebbero i naturali aventi diritto, cioè gli eredi. Quanto all'attribuzione temporanea di tutti i beni agli eredi che sono intenzionati a dividere, anche in questo caso, benché essi non acquisiscano una titolarità definitiva, *emen epi* sottolinea la loro (temporanea) preminenza

sugli eredi recalcitranti, che avrebbero anch'essi diritto ad ottenere il possesso della loro quota di beni ereditari

8. Veniamo così ai quattro passi residui in cui ricorre *emen epi*: sono tutti passi riferiti ai beni di moglie, madre o ereditiera. In col. VI 9-12 si vieta a marito e figlio di compiere atti di disposizione (in particolare vendita, costituzione di garanzia e promessa) sui beni rispettivamente della moglie e della madre. Secondo alcuni studiosi, osserva Gagarin (G. 2008, p. 12), la possibilità di compiere tali atti implica che il marito amministrasse per legge i beni della moglie e il figlio i beni della madre. L'argomento, di cui Gagarin si serve per respingere questa opinione, deriva dal confronto con col. VI 2-9. Poiché da quest'ultimo brano risulta che normalmente il padre amministrava i beni dei figli (almeno finché erano minori), ma i figli non amministravano i beni del padre, gli eventuali atti (vietati) di disposizione compiuti dai figli sui beni del padre non implicano che i figli amministrassero i beni del padre. Di conseguenza non si può ritenere che i figli potessero disporre dei beni della madre perché ne avevano per principio l'amministrazione. Di qui l'ulteriore corollario (non esplicitato da Gagarin e che in realtà non trova corrispondenza con il principio ricavabile dal col. VI 2-9, che riguarda solo i rapporti fra padre e figli) che lo stesso principio valesse anche per il marito nei confronti dei beni della moglie. Quindi la possibilità di abusare del potere di amministrazione da parte del marito o del figlio doveva riguardare soltanto alcuni casi nei quali le donne in questione avevano volontariamente affidato l'amministrazione dei loro beni rispettivamente al marito o a un figlio. A me pare che questo ragionamento non sia accettabile, da un lato perché dà per dimostrato ciò che si tratta di dimostrare, e dall'altro perché prova troppo. Che i figli non possano disporre dei beni del padre è pacifico perché nessuno mette in dubbio che il padre abbia l'amministrazione e il diritto di disporre dei propri beni; mentre nel caso della moglie e della madre ciò che si tratta di dimostrare è appunto che le donne possano amministrare i propri beni e disporne liberamente. Tant'è vero che, prima dell'emanazione del CdG, marito e figli potevano disporre dei beni delle rispettive moglie e madre (col. VI 24-25), mentre il divieto di disporre, introdotto apparentemente dal CdG, non significa che il potere di disporre dei propri beni sia stato attribuito (o restituito) alle donne in questione. Significa invece che è stato introdotto un criterio rigoroso di protezione dei beni materni contro qualsiasi atto di disposizione ingiustificato da parte di coloro che ne amministravano e continuano ad amministrarne i beni, cioè marito e figlio. L'argomentazione di Gagarin inoltre prova troppo, perché se fosse vero che gli atti di disposizione abusivi, compiuti dai figli sul patrimonio paterno, non provano che i figli amministrassero e potessero disporre dei beni paterni, lo stesso ragionamento dovrebbe valere per gli atti di disposizione del figlio sui beni della madre e per quelli del marito sui beni della moglie: cioè dall'analogia si ricaverebbe la prova che marito e figlio non possono mai amministrare i beni rispettivamente della moglie e della madre. Inoltre la norma che affida l'amministrazione dei *matroia* al marito superstite gli vieta di vendere o dare in garanzia i beni: quindi è possibile che anche durante la vita della donna il marito ne amministrasse i beni (così

come il figlio dopo la morte del padre) pur non essendo autorizzato a disporne.

9. Occorre tuttavia controbattere gli argomenti addotti da Gagarin a conferma della sua tesi. Prima di tutto egli osserva che interpretare la locuzione in oggetto come “ritorno in proprietà” sarebbe pertinente solo per il caso della vendita abusiva, non, in particolare, per il caso della promessa (*epispendein*). In secondo luogo sembra improbabile che l’amministrazione dei beni della donna ritorni a colui che si è reso colpevole di un grave abuso. In terzo luogo *emen epi* seguito dal dativo “usually, if not always, refers only to power over a person or property, not ownership” (G. 2008, p. 13): se avesse voluto riferirsi alla proprietà, il legislatore avrebbe usato il verbo avere o il possessivo, come in col. VI 28-29. Al primo argomento si può rispondere che noi non sappiamo come si configurava il vincolo indicato con il verbo *epispendein*, benché la dottrina lo interpreti abitualmente come il rapporto giuridico derivante da una promessa (DF §§ 93-94); in qualche modo doveva avere effetti sui beni della donna, pur essendo diverso dalla vera e propria sottoposizione a un vincolo di garanzia espresso con il verbo *katatithemi* (se accettiamo l’idea che marito e figlio agiscano in veste di *kyrios*, essi avrebbero promesso in nome e per conto della donna, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il creditore avrebbe potuto rivalersi sui beni della donna): perciò l’annullamento dell’atto concluso dal marito o dal figlio ristabiliva nella sua pienezza il diritto di proprietà della donna. Al secondo argomento si può replicare che le conseguenze dell’abuso commesso dal marito o dal figlio non si traducono necessariamente, nel silenzio della legge, in un potere di amministrare (e di disporre) autonomamente della donna: ad esempio si potrebbe pensare al subentrare di un altro parente nel ruolo di “tutore”. Quanto al terzo argomento, quello semantico, esso non ha alcuna efficacia dirimente data la varietà e l’ambiguità, riconosciute dallo stesso Gagarin, dei termini riferibili al rapporto privilegiato fra un soggetto e un bene. Per di più, nel caso della vendita si tratta effettivamente di recuperare la proprietà (o quanto meno il possesso) del bene: quindi *emen epi* non può riferirsi soltanto alla trasmissione della gestione del bene alla donna, che riguarderebbe solo i rapporti fra marito e moglie, o fra madre e figlio, e non i rapporti col terzo acquirente.

10. Segue la discussione di col. VI 25-31, un brano che appare strettamente connesso alle misure di protezione dei beni della moglie e della madre, ma che risulta di difficile comprensione. Poiché ho lungamente discusso le varie possibili interpretazioni di questo brano (che ritorna, fra l’altro, quasi identico in col. IX 18-24 con riferimento al soddisfacimento dei debiti ereditari da parte dell’ereditiera), mi limiterò a riassumere la mia critica all’interpretazione dominante e non svolgerò nuovamente tutti gli argomenti che ho già esposto a sostegno del mio punto di vista (v. DF §§ 91-92). Tuttavia, poiché Gagarin non si era ancora espresso sull’interpretazione del passo in esame, ritengo inevitabile prendere posizione sulla sua opinione. Per comodità Gagarin considera in particolare il caso in cui il marito sia accusato di aver venduto beni di proprietà di sua moglie a un terzo. Ad agire sarà probabilmente la donna, cioè la parte che ha subito il danno e

che intende recuperare il bene; convenuto sarà il marito che si è reso responsabile della vendita abusiva. Il terzo non è tenuto a sapere se il venditore fosse effettivamente proprietario e comunque, fino a che conserva la proprietà (direi meglio il possesso) del bene, non ha interesse ad agire. Inoltre è la donna che è interessata a conseguire un risarcimento di eventuali danni (Gagarin si riferisce presumibilmente all'*ata* di cui a col. VI 23-24). Infine, se marito e terzo acquirente si fossero accordati per frodarla, non riuscirebbe mai a recuperare il bene che le appartiene qualora non fosse legittimata ad agire in giudizio. In realtà, a una lettura non prevenuta, il passo che stiamo esaminando sembra riferirsi alle normali conseguenze che derivano dalla vendita di cosa altrui: il vero proprietario agirà contro l'acquirente (non interessa qui se in buona o mala fede) per recuperare il bene; l'acquirente chiamerà in giudizio il venditore (tramite l'*anagoge*, che conosciamo da altre fonti) e, qualora la sentenza sia a favore del vero proprietario, il venditore dovrà tenere esente l'acquirente dalle conseguenze della condanna. Ora, se noi teniamo presente la versione più ampia di col. IX 18-24 (certamente da estendere a col. VI 25-31), vediamo che qui sono previste entrambe le ipotesi, cioè che il giudice riconosca che il bene appartiene alla donna oppure no. Nel primo caso non sembrano esserci ragioni per discostarsi dalla disciplina ordinaria dell'*anagoge* con le relative conseguenze, che possiamo tranquillamente integrare nel disposto soltanto allusivo del testo di legge. Il problema nasce nel secondo caso, cioè quando il giudice riconosca che il bene non è della donna, perché allora non si capisce, se si resta nell'ambito della vendita *a non domino*, quale possa essere l'oggetto dell'azione da intentare di fronte al "giudice competente" e chi siano le parti. Soltanto che questa incertezza relativa al secondo caso finisce per ripercuotersi sull'interpretazione anche del primo caso: è questa la ragione per cui io non ho ritenuto che il legislatore disciplini qui il recupero da parte della donna del bene di cui marito o figlio hanno illegittimamente disposto.

11. Gagarin critica da un altro punto di vista, che mi sembra però inaccettabile, lo schema processuale che mira al recupero del bene da parte del vero proprietario (cioè nel nostro caso la moglie o la madre). Sostiene infatti che il terzo acquirente non ha interesse a difendersi nei confronti della pretesa fatta valere dalla donna, perché, una volta persa la causa, avrà diritto ad ottenere dal marito il doppio del prezzo pagato (non del valore del bene, come scrive Gagarin 2008, p. 14). E il marito non avrebbe alcun ruolo in questo processo, anche se la vittoria della moglie gli causerebbe un grave danno. Perciò, ribadisce Gagarin, è molto più probabile che la donna agisca contro il marito per recuperare il suo bene e acquisirne il controllo. E se vince il processo, il terzo acquirente non dovrebbe sollevare obiezioni a consegnargli il bene, dato che ne otterrà il doppio del valore. Conclude Gagarin: ad Atene sarebbe inimmaginabile che una moglie potesse agire contro il marito, ma a Gortina le donne possono stare in giudizio perfino contro i loro mariti (come in caso di divorzio). Ora, questa ricostruzione del meccanismo processuale è del tutto improbabile. Se la donna vuole recuperare il proprio bene, è logico attendersi, come abbiamo visto sopra, che anche a Gortina si segua lo schema dell'*anagoge*, d'altronde adombrato almeno nella prima parte della norma (col. IX 18-21 = col.

VI 25-29). Colui che si proclama proprietario della cosa, se vuole recuperarla, non può che agire contro chi ne risulta possessore e insieme proprietario, quindi necessariamente contro il terzo acquirente. E sarà questi a chiamare in giudizio il venditore per essere difeso e, in caso di sconfitta, ad agire contro il venditore per ottenere la restituzione al doppio del prezzo pagato e anche, come dice la legge (VI 23-24 e IX 14-15), il risarcimento di ogni ulteriore danno (che quindi spetta al terzo acquirente, come conferma col. VI 43-44, e non alla donna come pensa invece Gagarin 2008, p. 13-14). Non mi pare quindi che la ricostruzione dei passaggi processuali proposta da Gagarin risolva i problemi che ho sollevato in DF e sommariamente ripreso qui sopra: in particolare come spiegare l'ipotesi in cui il primo giudice dichiara che il bene non è della donna.

12. Gagarin esamina poi, sempre in tema di gestione abusiva di beni appartenenti a una donna, col. VI 31-44. Il padre risulta *karteros* dei *matroia*, ma non può disporne senza il consenso dei figli maggiorenni. Se ne dispone, i beni ritorneranno "in the hands of the children" (*epi tois teknois emen*: VI 38-39). Il linguaggio riecheggia qui la situazione di col. VI 12-24: l'abuso determina il ritorno del pieno controllo sui beni in capo al suo proprietario, benché, osserva Gagarin, "the property may not fully belong to the children until their father dies" (G. 2008, p. 14). Ma quest'ultima restrizione contraddice il significato che Gagarin ha fin qui attribuito a *emen epi*, cioè quello di esercitare la piena gestione dei beni con annessa facoltà di disporne. Dunque il senso non può che essere quello che abbiamo già visto nel caso della tutela assicurata alla moglie e alla madre: il ritorno del bene nella piena proprietà dei figli.

13. Gli ultimi due casi di uso dell'espressione *emen epi* riguardano i beni spettanti all'ereditiera. In col. VII 35-40, se l'avente diritto pubere non vuole sposare l'ereditiera, si apre un periodo di attesa durante il quale i beni e i loro frutti spettano all'ereditiera. Secondo Gagarin all'ereditiera è attribuito qui "full power" (G. 2008, p. 15), benché limitato nel tempo, cioè fino a che l'avente diritto non la sposi. Ma ancora una volta a me pare che il legislatore voglia sottolineare l'attribuzione di un diritto controverso, dato che di norma metà dei frutti spetterebbero all'avente diritto; *emen epi* non implica che la gestione dei beni spetti all'ereditiera. Lo stesso discorso vale per col. IX 10-11: il legislatore sottolinea che i beni, alienati illegittimamente, ritorneranno nella piena proprietà dell'ereditiera.

14. Ritornando al rapporto fra *karteron emen* ed *emen epi*, Gagarin conclude dall'esame dei passi fin qui menzionati che la prima locuzione designa un potere più limitato rispetto alla seconda. Il rapporto fra le due locuzioni è messo alla prova dal passo che riguarda i poteri del padre sui *matroia* della madre premorta in presenza di figli. In base a col. VI 31-36 il padre è *karteros* dei *matroia*, ma non può disporne senza l'autorizzazione dei figli. Se però viola questa norma, il "full power" su quei beni spetterà ai figli (*epi tois teknois emen*: col. VI 38-39), il che significa che non solo ne acquisiscono la gestione diretta ma anche il potere di disporne. Se invece il padre si risposa, la gestione dei beni passerà ai figli. Nella costruzione di questa differenziazione seman-

tica c'è qualcosa che non convince. Prima di tutto i *matroia* sono già proprietà dei figli, in quanto eredi della madre, mentre il padre non è erede della moglie. Quindi è illogico ritenere che acquistino il potere di disporre dei beni recuperati dopo la vendita non autorizzata da parte del padre: si tratta di un potere che hanno già; esso è tuttavia limitato, come abbiamo visto sopra, dal diritto esclusivo di godimento del padre. *Emen epi* significa qui che i beni ritornano nella piena proprietà dei figli, in seguito all'annullamento della vendita o della sottoposizione a garanzia non autorizzata (mentre nel caso della moglie e della madre, gli atti di disposizione da parte del marito e del figlio non sarebbero validi nemmeno se autorizzati dalla donna). Ma questo non significa, secondo me, che tali beni vengano sottratti alla gestione del padre e possano essere venduti dai figli finché il padre è vivo o non si risposi. Ribadisco quindi la mia interpretazione delle due espressioni in oggetto: *karteros* indica un potere sulla cosa, la cui intensità e le cui manifestazioni sono determinate dal contesto normativo; *emen epi* indica l'attribuzione o il ripristino di un diritto in una situazione di potenziale conflitto fra più titolari di esso.

15. Ritornando infine su col. VI 9-32, Gagarin sostiene che quando il bene è “nelle mani” della donna (o perché non ha ritenuto di affidarne la gestione al marito o al figlio, oppure perché ha recuperato il “full power” su di esso in seguito a un atto abusivo del marito o del figlio), la donna non solo lo amministra in piena autonomia ma può anche disporre. Se così non fosse, i beni della donna sarebbero inalienabili, ciò che però la legge stessa esclude, dato che in col. VI 14-16 si legge che gli atti compiuti dal marito o dal figlio saranno invalidi se compiuti diversamente da quanto è stabilito dalla legge. Quindi, osserva Gagarin, ci sono atti di disposizione consentiti: e questi non possono che essere gli atti compiuti direttamente dalla donna, titolare dei beni. Ma questa conclusione è infirmata dal parallelo con col. IX 1-7, da cui emerge chiaramente che gli atti di disposizione consentiti sono quelli destinati a pagare i debiti ereditari, che, per di più, se si accetta la mia interpretazione, non sono pagati direttamente dall'ereditiera. Ci sono tutte le ragioni per credere che la stessa restrizione valga per gli atti autorizzati dal legislatore in col. VI, dove, oltre tutto, i soggetti, a cui è riferito *allai egrattai*, sono sempre marito e figlio.

16. A questo punto Gagarin riassume i risultati della sua ricerca mettendo in serie i vari modi per una donna di acquistare la proprietà (dove segnalo però un errore: in col. X 14-15 e in col. XII 1-2 non si parla di doni a moglie e figlia, come scrive Gagarin, bensì di doni a moglie e madre). Per quanto riguarda il ruolo di un eventuale *kyrios*, Gagarin riconosce che l'*argumentum e silentio* non è risolutivo. Però propende per negarne l'esistenza, in particolare facendo riferimento alla apparente capacità dell'ereditiera vedova di decidere autonomamente se risposarsi o meno: mi pare però che, a questo proposito, si debba tener conto prima di tutto che decidere di sposarsi non significa che gli atti giuridicamente necessari alla conclusione del matrimonio non contemplino l'intervento di un parente maschio; inoltre resta da capire se vi sia, come per l'*epidikasia* ateniese, una procedura sotto controllo pubblico in forza della quale ha inizio il matrimonio dell'ereditiera. In

ogni caso la prova decisiva per Gagarin resta col. IX 1-7: qui l'ereditera può procedere individualmente al pagamento dei debiti ereditari; quindi non c'è ragione per escludere che possa amministrare autonomamente i propri beni quando la legge non dice nulla in proposito. All'argomento basato su col. IX 1-7 dedicheremo più sotto la nostra attenzione, commentando il terzo articolo di Gagarin. Sempre a proposito della disciplina relativa all'ereditera Gagarin ritiene che col. VIII 47-50 vada interpretata nel senso che nella norma più antica, poi modificata da col. XII 6-19, il legislatore affidava l'amministrazione dei beni ereditari all'ereditera anche se impubere, dichiarandola *karteran ton krematon kai tou karpou*. Contrariamente a quel che pensa Gagarin, non ci potrebbe essere prova più evidente che *karteros* non significa amministrare o gestire beni: è inconcepibile infatti che un'ereditera impubere possa amministrare un patrimonio.

II

17. Passo ora al secondo degli studi di Gagarin: *Women and the Law in Gortyn*, pubblicato in "Index" 2012. Con l'abituale chiarezza Gagarin dichiara, in apertura, il suo intento: "I want to look again at the position of women in the laws from... Gortyn. This time I want to step back from the specific rules governing women and look more broadly at some of the unwritten assumptions about women and their lives that implicit in the laws of Gortyn" (G. 2012, p. 1). In via preliminare Gagarin espone quelli che ritiene elementi caratterizzanti la condizione della donna gortinia, quale emerge soprattutto dal CdG: le donne godevano di una libertà molto superiore rispetto alle donne ateniesi, in particolare in tema di proprietà, di matrimonio e di legittimazione a stare in giudizio. Potevano essere proprietarie di ogni sorta di beni, inclusa la terra, e potevano amministrare personalmente i loro beni senza essere sottoposte all'autorità di un *kyrios*. I modi di acquisto della proprietà erano comuni a uomini e donne: quindi, oltre ad acquistare per successione ereditaria o per donazione, le donne potevano vendere e comprare, nonché dare i propri beni in garanzia. Alcune donne consentivano ai loro mariti o ai loro figli (dopo la morte del marito) di amministrare i loro beni, ma la legge limitava i poteri che essi potevano esercitare, cosicché il controllo dell'amministrazione restava in definitiva nelle mani delle donne. Tuttavia, continua Gagarin, donne e uomini non godevano di pari trattamento dal punto di vista legislativo, in particolare per quanto riguarda i diritti ereditari: le sorelle ricevevano una quota di beni dei loro genitori pari alla metà di quella spettante ai fratelli; non solo, ma, fino a che non si procedeva alla divisione dell'eredità, ai figli maschi spettava il controllo della maggior parte delle case in città e del reddito prodotto dai beni ereditari. Inoltre l'ammontare dei donativi che un uomo poteva fare a una donna era limitato per legge. Le donne godevano inoltre di notevole capacità di autodeterminarsi per quanto riguarda il loro matrimonio. Se è lecito generalizzare partendo dalla normativa riguardante la scelta di un marito da parte dell'ereditera (CdG col. VII 52 - VIII 7), sia che fosse già sposata sia che non lo fosse quando diventava ereditiera, è probabile che anche le donne non

ereditiere avessero voce in capitolo nella scelta di un marito. Ad attenuare l'importanza determinante delle negoziazioni fra padre della donna e futuro marito contribuiva il fatto che non esisteva la dote. Il dono nuziale era di proprietà della donna, che lo riceveva dal padre se questi voleva farglielo, ed era quindi collegato esclusivamente al rapporto fra padre e figlia. La libertà della donna in materia di scelta di un marito era ulteriormente confermata dalla possibilità per una donna di scegliersi un marito schiavo (col. VI 55 – VII 10): sembra infatti improbabile che il padre della donna o altri suoi parenti fossero coinvolti nella conclusione di un simile matrimonio, o potessero addirittura concluderlo senza consultare la donna. Anche per quanto riguarda il divorzio la donna gortinia godeva di un'autonomia molto maggiore della donna ateniese. Abbandonando la casa coniugale era autorizzata a portare con sé tutto quel che le apparteneva e metà del reddito prodotto dai suoi beni, nonché metà di ciò che aveva tessuto. Inoltre, in caso di contestazione, la decisione sull'appartenenza dei beni dipendeva dal giuramento che la legge le imponeva di prestare (col. III 1-12). Infatti – questo è l'ultimo punto messo in evidenza da Gagarin – la donna poteva stare in giudizio da sola, senza bisogno di essere rappresentata da suo marito o da un altro uomo. Lo dimostrerebbero, oltre al processo relativo ai beni che il marito poteva accusarla di aver sottratto in occasione del divorzio, il ruolo di parte in causa che riveste sia nel caso in cui il marito o il figlio (o altri parenti riguardo ai beni dell'ereditiera) abbiano compiuto atti di disposizione sui suoi beni (col. VI 9-31; col. IX 1-24), sia nel caso di una disputa con i propri figli riguardo ai beni del marito defunto (col. III 22-24), e in altri casi ancora (col. IV 6-8; col. V 1-9). Al termine di questa lunga premessa, in cui riassume le principali caratteristiche della condizione femminile a Gortina, Gagarin si pone due domande: 1) perché alcune norme del CdG sono indirizzate soltanto a donne?; 2) perché le norme indirizzate alla generalità a volte menzionano distintamente donne e uomini e altre volte designano i destinatari con un sostantivo maschile oppure con un pronome indefinito?

18. Mi propongo qui di esaminare criticamente la attendibilità di alcune delle risposte che Gagarin dà alle domande da lui poste, il che ci condurrà a mettere in discussione le valutazioni riguardanti la condizione della donna a Gortina che ho sopra riassunto.

19. Per alcune sezioni del CdG la designazione con un sostantivo maschile dei destinatari o dei soggetti di cui si occupa la norma non presenta difficoltà. È chiaro che le norme della I colonna, relative al processo di *status*, si applicano sia a schiavi che a schiave, così come le norme sull'ereditiera delle coll. VII-IX non possono avere un equivalente nel caso in cui l'unico erede di un patrimonio sia un maschio. Fra i casi, invece, in cui la legge prende in considerazione distintamente uomo e donna, particolarmente interessante mi sembra il caso del matrimonio fra una donna libera e uno schiavo (col. VI 56 – VII 10). Gagarin sostiene infatti che sono probabilmente andate perdute le norme che disciplinavano il legame fra un uomo libero e una schiava (ovviamente altrui). Non so se questo secondo caso fosse effettivamente disciplinato da una norma di legge non inclusa nel CdG

o se il legislatore avesse dei buoni motivi per evitare di disciplinarlo. Certamente ci si deve interrogare sulle conseguenze giuridiche di un legame fra libero e schiava. Nel CdG c'è, nel contesto dei reati sessuali disciplinati nella II col., una fattispecie mancante che denuncia una lacuna normativa riguardante gli stessi soggetti indicati da Gagarin in tema di matrimonio. Sappiamo infatti che, mentre è punita la violenza esercitata da un libero su di una schiava (col. II 7-9), la *moicheia* di un libero con una schiava altrui (moglie, figlia o sorella: v. DF 142 ss.) non è prevista, quindi presumibilmente non è punita: probabilmente non si tratta di una dimenticanza del legislatore ma di un rapporto irrilevante per il diritto (mentre nel caso del rapporto fra libera e schiavo, disciplinato in col. VI 56-VII 10, è il "matrimonio" che evita l'accusa di adulterio in base a col. II 25-27). Tuttavia, così come nel caso del matrimonio fra libera e schiavo, anche nel caso inverso il legislatore non poteva disinteressarsi dello statuto dei figli di una simile coppia. Nel silenzio della legge le soluzioni possibili sono varie. O si ritiene che vigesse a Gortina il principio generale secondo cui il figlio nato al di fuori di un legittimo matrimonio (quale comunque dovrebbe essere considerato il legame, per quanto stabile, fra libero e schiava) segue la condizione giuridica della madre, come accade in fondo nel caso, disciplinato dal CdG, del matrimonio fra la donna libera e lo schiavo che si reca presso di lei; oppure si può congetturare che esistesse effettivamente una norma speculare a quella che disciplina il matrimonio fra libera e schiavo: quindi il figlio sarebbe stato schiavo se il libero si recava presso la schiava (altrui), mentre sarebbe stato libero se la schiava si recava presso il libero. Per quanto riguarda la prima soluzione, del principio in questione non ci sono attestazioni sicure per Gortina, se non per il caso di figlio nato da una donna libera se è il padre schiavo a recarsi presso di lei; il fatto che il figlio della libera che si reca presso lo schiavo nasca schiavo induce a pensare che tale principio non abbia una validità assoluta (a meno di non ritenere che, così come a Roma in forza del SC *Claudianum*, la donna in questo caso diventasse a sua volta schiava del padrone del "marito"). Se si opta, invece, per la seconda soluzione, potremmo, in via di ipotesi, adattare il disposto di col. VI 56 - VII 10 al nostro caso: se un libero si fosse recato presso la casa della schiava (ovvero del suo padrone) e avesse generato dei figli, questi sarebbero stati schiavi⁵; se invece la schiava si fosse recata a vivere nella casa del libero, gli eventuali figli sarebbero stati liberi e presumibilmente eredi del padre in mancanza di figli legittimi. Per quanto riguarda questo secondo caso, si può ritenere che l'acquisto dello status di libero conseguisse a un riconoscimento da parte del padre; riconoscimento che la madre libera, anche quando lo schiavo si rechi presso di lei, non potrebbe compiere (almeno stando a quel che sappiamo del diritto di famiglia nella Grecia classica), ragione per cui è la legge che attribuisce in questo caso ai suoi figli lo statuto di liberi.

5. Ci si potrebbe chiedere se un caso del genere non rientri nella previsione di col. IV 18-23, in cui il legislatore si occupa della sorte dei figli di una schiava non sposata. Se però si tiene fermo il criterio dell'analogia con la disciplina relativa all'unione fra libera e schiavo, la schiava in questione sarebbe da considerare "sposata".

20. Subito dopo Gagarin ritorna ad occuparsi delle norme relative al divorzio sotto il profilo che qui gli interessa. Osserva cioè che il legislatore sembra occuparsi soltanto del recupero dei propri beni da parte della donna che abbandona la casa coniugale, indizio che in tutta questa disciplina la donna è considerata dal legislatore “the married party”. Infatti la legge non prende in considerazione dal punto di vista del marito la situazione patrimoniale conseguente al divorzio, per cui non prevede, ad esempio, che il marito possa sottrarre beni appartenenti alla moglie. Secondo Gagarin in quest’ultimo caso, che poteva certamente verificarsi, la donna avrebbe potuto agire contro il marito. Mi chiedo però: con quale azione? Con un’azione speculare a quella concessa al marito da col. II 45 – III 16? Non credo comunque che al marito sarebbe stato imposto il giuramento che la legge prevede per la donna. Gagarin continua osservando che la donna, se giura che sono beni suoi, può portare via tutto quel che vuole, e sembra così considerare questa particolare modalità di risoluzione della lite come un privilegio che attesta la situazione di maggiore libertà di cui gode la donna gortinia: infatti il principale motivo che avrebbe potuto distoglierla dal prestare un falso giuramento sembra essere stato per Gagarin la distanza (circa 20 km.) dalla città del tempio di Artemide, dove, stando al disposto di col. XI 46-55, avrebbe dovuto recarsi per giurare. Una simile motivazione non mi sembra convincente per almeno due motivi. Il primo, contingente, è che avrebbe offerto al marito un incentivo per accusare la ex-moglie di avergli sottratto beni (magari di non rilevante valore) che in realtà erano realmente della donna; il secondo, di carattere più generale, è che, come dimostra la norma che vincola il giudice a giudicare in conformità al giuramento di parte (col. XI 23-36), in questo periodo al giuramento si attribuisce ancora un’efficacia religiosa socialmente riconosciuta e severamente sanzionata, per cui non si riteneva che la donna potesse giurare a cuor leggero il falso.

21. Alle ragioni che Gagarin adduce per spiegare la prospettiva scelta dal legislatore⁶ forse si potrebbe aggiungere una considerazione riguardante l’oggetto del dono nuziale (che è la fonte da cui derivano essenzialmente i beni che la donna porta con sé nella casa maritale). Mentre ad Atene è il marito ad essere considerato responsabile della restituzione della dote, come rivela la natura dell’azione dotale (*dike proikòs*), a Gortina è la donna stessa, eventualmente coadiuvata da terze persone fra cui Gagarin stesso ritiene probabile si trovino i familiari di lei, che riprende i suoi beni (salvo il caso in cui la restituzione del dono nuziale consegua alla morte della moglie senza figli - col. III 31-37, in cui è il marito che deve restituire i beni della moglie agli eredi di lei). Sembra dunque che questa normativa rispecchi condizioni economiche e sociali precedenti all’affermarsi dell’economia monetaria, che pure emerge chiaramente in altre sezioni del CdG: è possibile che pro-

6. Su alcune di tali ragioni non mi soffermo perché mi sembrano poco rilevanti dal punto di vista giuridico: per esempio che gli uomini (in particolare i mariti) avevano più occasioni di sfruttare economicamente la proprietà delle donne, mentre le mogli, avendo meno occasioni, potevano essere più propense ad approfittare della circostanza del divorzio per sottrarre beni al marito.

prio in tema di rapporti familiari il legislatore sia portato a rafforzare con lo strumento normativo le strutture tradizionali: proprio perché il dono paterno non è valutato in denaro (come invece è normalmente la dote ad Atene) occorre identificare con particolare attenzione i beni che la donna si riprende. La donna divorziata ritorna nella casa del padre o del fratello (la casa in città di cui a col. IV 31-37'), e i beni costituenti il dono nuziale dovranno servire per un eventuale nuovo matrimonio, che io continuo a pensare non fosse certo rimesso alla libera scelta della donna, né per quanto riguarda la decisione stessa di risposarsi⁸ né per quanto riguarda la scelta del nuovo marito (e certamente l'entità del dono, che continuava ad accompagnare la donna, avrà avuto non poca influenza sulla propensione di un potenziale nuovo sposo a concludere il matrimonio).

22. Si passa così alla disciplina legislativa del dono (col. IV 48 - V 9; X 1-25; XII 1-5). Secondo Gagarin la legge pone dei limiti solo ai doni degli uomini alle donne perché gli uomini disponevano di maggiori ricchezze. Questo significa che non c'erano limiti alle donazioni delle donne agli uomini? Oppure significa, al contrario, che non era consentito alle donne effettuare donazioni a favore degli uomini? Gagarin sembra aderire alla prima soluzione. Io propendo per la seconda soluzione: l'unica eccezione sembrerebbe rappresentata dai misteriosi *komistra* (col. III 37-40, su cui torneremo più avanti), che il marito o la moglie può donare nei ristretti limiti di 12 stateri: si tratta presumibilmente di una *donatio mortis causa* a favore dell'altro coniuge con uno scopo determinato, che però non è chiarito dalla legge⁹. A conferma del mio punto di vista considero ora l'interpretazione che Gagarin propone di col. X 17-20: "if the heirs wish, they can allow gifts to a mother or wife to exceed the prescribed limit" (G. 2012, p. 60). Come ho sostenuto in DF, p. 53-54, l'interpretazione che mi sembra invece più probabile di questa norma è che gli eredi del donante possano tenersi i beni oggetto della donazione qualora versino alla donataria, pur non essendo obbligati a farlo, la somma massima consentita dalla legge, ossia 100 stateri. Se così non fosse, la norma di col. XII 1-5 non

7. Gagarin osserva a questo proposito che la donna potrebbe anche ritornare non nella casa del padre o di un parente, ma nella propria casa, parte dei suoi beni, che potrebbe aver ereditato o comprato. Che ci fossero donne proprietarie di case risulta prima di tutto dalle norme sull'ereditiera: da col. VIII 1-4 sappiamo che, se l'ereditiera non vuole sposare l'avente diritto, o questi sia impubere e l'ereditiera non voglia aspettare, si terrà la casa in città e metà dei beni ereditari e sposterà un uomo della tribù. Indirettamente sembra risultare anche dalla norma relativa allo schiavo che si reca a casa della donna (col. VI 56 - VII 3), dato che difficilmente si può immaginare che il padre o il fratello della donna avrebbero accettato nella propria casa un simile "genero". A questi due casi, menzionati da Gagarin, si potrebbe forse aggiungere, sempre in via di congettura, il caso della divorziata che decide di tenersi, evidentemente come *nothos*, il bambino respinto, quindi non riconosciuto, dall'ex-marito (col. III 44-49).

8. Purché abbiano generato figli, solo le divorziate e le vedove non possono essere costrette a risposarsi, ma l'uso del termine *ananke* (col. VIII 33) mostra quanto forte potesse essere la pressione familiare

9. Si veda il mio DF § 54

avrebbe senso: solo se effettuate prima dell'entrata in vigore del CdG, le donazioni di valore superiore a 100 stateri non sono ripetibili.

23. Il prossimo tema di cui si occupa Gagarin sono le adozioni. Si inizia da col. XI 18-19, che Gagarin interpreta (con altri) come un divieto per la donna di adottare. La ragione, oltre al motivo tecnico che la donna non sarebbe stata legittimata a compiere alcuni atti ritualmente necessari (come partecipare all'assemblea), va cercata nel fatto che le donne, non essendo ricche come gli uomini, non avevano occasione di adottare (ovviamente, anche se Gagarin non lo dice, per assicurarsi un successore nei propri beni): per questo il legislatore "felt less need to allow women to adopt" (G. 2012, p. 60). Dal punto di vista giuridico una simile motivazione mi sembra ancora una volta poco plausibile, anche perché lo stesso Gagarin muove dal presupposto che le donne a Gortina possano essere proprietarie di ogni genere di beni, comprese case e terre. Ribadisco quindi la mia interpretazione di col. XI 18-19: le donne non possono essere adottate.

24. Gagarin affronta quindi il tema spinoso dell'amministrazione dei beni delle donne. Punto di partenza è col. III 24-31, in cui si prevede che, nel caso in cui la moglie muoia senza lasciare figli, il marito deve restituire i beni di lei ai suoi parenti. Per Gagarin "the clear implication is that her property would normally be under his control"; e più sotto: "If husbands regularly managed their wives' property together with their own, then when a division was made, it would be viewed as removing the wife's property from the total amount of property managed by her husband" (p. 61). Sottoscrivo pienamente queste osservazioni aggiungendo un'unica precisazione: "regularly" (e più sotto sarà "normally") può esprimere una regolarità descrittiva (quindi non assoluta) o una regolarità prescrittiva (quindi assoluta). Gagarin la interpreta nel primo senso (come conferma la sua interpretazione di col. VI 2-46, che vedremo subito sotto); io credo invece che vada interpretata nel secondo senso.

25. Per dare al suo punto di vista un fondamento testuale, Gagarin ritorna su col. VI 2-46, un passo che si conferma di cruciale importanza per mettere in luce la condizione della donna a Gortina. In col. VI 2-9 si vieta ai figli maschi di disporre dei beni del padre e al padre di disporre dei beni acquistati dai figli (maschi e femmine), mentre di una figlia che disponga dei beni del padre o di una madre che disponga dei beni dei figli non si fa parola. Analogo divieto di disposizione vale per il marito e per il figlio nei confronti rispettivamente dei beni della moglie e della madre, mentre non si parla di atti di disposizione della moglie sui beni del marito né della figlia sui beni della madre. Infine il legislatore affida al padre amministrazione e godimento dei beni della madre premorta, ma non prevede una normativa speculare a favore della madre in caso di premorienza del padre (almeno credo che Gagarin intendesse questo scrivendo che la legge "says nothing about the control of the children's property if the father dies": G. 2012, p. 62). La conclusione, direi ovvia ma non irrilevante, di quest'analisi della col. VI è che il legislatore non prevede mai che una donna possa abusare dei beni di un uomo. Il motivo addotto da Gagarin è: "presumably be-

cause they only rarely (if ever) managed the property of a male relative" (*ibid.*). Ma la rarità di un comportamento non può essere l'unica giustificazione del silenzio del legislatore.

26. Dal principio che l'amministrazione dei beni appartenenti a donne è normalmente (o "nella maggior parte dei casi") nelle mani degli uomini Gagarin desume la risposta al quesito che si pone analizzando col. III 17-37, cioè le norme relative alle conseguenze della morte di uno dei coniugi rispetto al coniuge superstite. Il legislatore considera dapprima la morte del marito: in presenza di figli, se la vedova lo desidera, si risposerà portando via i propri beni. Se non ci sono figli, ugualmente prenderà i propri beni abbandonando la casa coniugale, ma non si fa nessun riferimento a un suo eventuale nuovo matrimonio (benché questo possa eventualmente aver luogo). Allo stesso modo non ci sono riferimenti a un nuovo matrimonio del marito qualora la moglie muoia senza lasciargli dei figli (col. III 31-37); la situazione che si crea se la moglie muore lasciando dei figli non è presa invece in considerazione nella serie di ipotesi contenute nella col. III, che pure si dovrebbero considerare esaustive. In realtà, aggiungo io, è presa in considerazione in col. VI 31-36, probabilmente perché l'aspetto che più interessa il legislatore è la legittimazione a disporre dei beni materni (*matroia*) da parte del marito superstite, venendo così a trovarsi in una relazione di prossimità logica con gli atti di disposizione sul patrimonio di moglie e madre vietati nella stessa col. VI. Rispetto a col. VI 17-37 il quesito posto da Gagarin è il seguente: perché la legge contempla l'eventualità di un nuovo matrimonio della vedova solo in presenza di figli? La risposta di Gagarin è che la norma verrebbe incontro alle preoccupazioni di mariti che, in prossimità della morte, desiderano essere assicurati sul fatto che ci sarà un nuovo marito per prendersi cura degli interessi dei loro figli. A me sembra in realtà più plausibile un'altra spiegazione, cioè che una vedova con figli generalmente tende a rimanere nella casa maritale con i suoi figli (come conferma la norma di col. VIII 30-36), mentre abbandonerà la casa dei figli solo se la sua famiglia d'origine (ossia il padre o il fratello) ritenga opportuno un nuovo matrimonio della donna e lei accetti di contrarre nuove nozze. Col. III 17-24 sottolinea dunque che la donna avrà diritto in questo caso di portare via i suoi beni, nonostante il fatto che i figli (di primo letto) abbiano comunque il diritto di concorrere alla successione nei *matroia* insieme agli eventuali figli di secondo letto (v. il mio DF p. 61-62). Si tratta di un problema che ovviamente non si pone se la donna non ha avuto figli: quindi in quest'ultimo caso il legislatore non menziona l'ipotesi di un nuovo matrimonio. Ma soprattutto osservo che il desiderio individuato da Gagarin troverebbe la sua attuazione esplicita attraverso la disposizione *mortis causa* della mano della moglie da parte del marito: un istituto che conosciamo per l'Atene del IV secolo, in particolare grazie al testamento del padre di Demostene. In base al disposto di col. VIII 20-30 io ho supposto che questa possibilità ci fosse anche a Gortina con riferimento a un atto di ultima volontà di padre o fratello dell'ereditiera (v. da ultimo Maffi 2003, p. 204 ss.). L'interpretazione di questa norma resta controversa; in ogni caso manca l'esplicita menzione di un atto di disposizione *mortis causa* della mano della moglie da parte del marito.

27. A questo punto Gagarin passa ad occuparsi delle norme indrizzate distintamente a entrambi i sessi. Dopo aver esaminato il contenuto della col. II in materia di reati sessuali, prende in esame IC IV 47, dove viene trattato il tema della responsabilità per gli atti illeciti compiuti o subiti dal *katakeimenos*, ossia del garante che si trova sotto il controllo del creditore. Nell'iscrizione in questione si parla di un *katakeimenos* schiavo che commette un illecito ai danni di un terzo, e si menzionano distintamente schiavo e schiava. Viceversa in IC IV 41 col. 5-6 si trova il generico *katakeimenos* riferito a persona libera. Secondo Gagarin, poiché le donne potevano contrarre debiti e sottoporre la propria persona a garanzia del loro pagamento, nel secondo passo *katakeimenos* può riferirsi anche a una donna: manca un riferimento esplicito perché "they owned and managed much less property than men" (p. 65). Ribadisco che mi è difficile accettare l'idea che il legislatore contempra o passi sotto silenzio una determinata situazione soltanto in base alla frequenza con cui può presentarsi (e non sarebbe difficile riscontrarlo in altre norme del CdG - come col. II 16-20, che contemplan molto probabilmente casi non frequenti). Inoltre, poiché non credo che il *katakeimenos* sia il debitore principale, non credo che una donna potesse prestare garanzia personale per un debito altrui.

28. Sempre in materia di norme che, nella fattispecie disciplinata, distinguono esplicitamente soggetto maschile e soggetto femminile, Gagarin attira acutamente l'attenzione sulla diversa formulazione, da un lato, della norma generale in materia di successione (col. V 9 ss.), dove si legge "se un uomo o una donna muoiono", e, dall'altro, di col. IV 31, dove si legge semplicemente "se qualcuno (*tis*) muore". È evidente che in col. V, come sottolinea Gagarin, il legislatore vuole dare particolare rilievo al fatto che il patrimonio della donna costituisce un oggetto autonomo di successione e non rientra nel patrimonio paterno come si potrebbe pensare che accada nel regime dotale ateniese. Ma non direi perché il patrimonio delle donne sia complessivamente aumentato, come ritiene invece Gagarin 2012, p. 66.

29. Lascio da parte le quattro norme di cui è prescritta la non retroattività (V 7-9; VI 9-25; IX 7-17; XII 1-5) perché ho già ampiamente discusso la loro interpretazione¹⁰. Vorrei qui soltanto osservare che non mi sembra che esse attestino "that the amount of property owned by women was increasing, resulting in more men managing women's property and thus more opportunities for misuse of that property" (G. 2012, p. 66). A mio parere si tratta di norme che sono pensate come uno strumento "per orientare i flussi economici all'interno della famiglia e per assicurare così una maggiore concordia familiare e, di riflesso, sociale" (Maffi 2003, p. 200); da esse è impossibile desumere se segnino un miglioramento della condizione delle donne o un aumento dei loro patrimoni.

10. A. Maffi, *Risposta a M. GAGARIN, The economic Status of Women in the Gortyn Code*, in "Symposium 1993", Köln-Weimar-Wien 1994, 73-78

30. Si arriva così alla conclusione dell'articolo di Gagarin: "In sum, despite the fact that Gortynian women had much greater freedom to own and manage property and generally to live independent lives than women anywhere else in the Greek world at the time, the traditional gender roles, in which men generally controlled the property of women, persisted *de facto*, even if not *de iure*" (G. 2012, p. 67). Avremmo così, secondo Gagarin, una situazione in cui il diritto, quale si rispecchia nel CdG, sarebbe più avanzato della società (in cui prevale ancora una cultura patriarcale); assicurerebbe cioè alle donne diritti molto maggiori di quanto gli usi e costumi vigenti non contemplassero. Il problema è che queste aperture progressiste del legislatore Gagarin le desume il più delle volte dal silenzio del legislatore stesso; silenzio che sarebbe giustificato dalla scarsa rilevanza quantitativa o statistica dei casi di esercizio dei relativi diritti da parte delle donne. Questo vale ad esempio per l'amministrazione dei propri beni da parte delle donne: il fatto che "normalmente", "regolarmente", "il più delle volte", siano amministrati da mariti o figli è ritenuto da Gagarin un fatto di costume (o un fatto di comodo). La mia obiezione è che, se davvero il legislatore avesse voluto introdurre delle norme più favorevoli all'autonomia delle donne rispetto agli usi sociali, avrebbe dovuto formularle in maniera esplicita: mi sembra ovvio che, nel silenzio della legge, ci si aspetta che restino in vigore usi e consuetudini tradizionali. Per quanto riguarda in particolare col. VI 9-31, che ha un peso determinante sulla valutazione della autonomia di gestione e di disposizione dei propri beni da parte della donna, ribadisco ancora una volta che, a mio parere, da quella norma si desume il principio che i beni di moglie e madre sono sempre amministrati rispettivamente da marito e figlio (dopo la morte del marito). Altro esempio è la norma in base a cui l'ereditiera divorziata o vedova con figli non può essere obbligata a risposarsi (col. VIII 30-36): Gagarin ne desume che allora tutte le donne sono libere di decidere se sposarsi o meno e di scegliere il marito che preferiscono: ma si tratta ancora una volta di un'interpretazione estensiva che contrasta con il principio di eccezionalità della norma scritta rispetto ai principi consuetudinari non scritti. Lo stesso ragionamento vale, sempre secondo me, per le norme in materia di donazioni: come si è visto, ad eccezione del caso particolare (e da interpretarsi in senso restrittivo) del dono denominato *komistra*, e della *divisio inter liberos* dei propri beni da parte della madre (col. IV 23-27), non sono previsti doni di donne né a favore di uomini, e nemmeno, aggiungo, a favore di donne (per es. non c'è alcun riferimento a un dono nuziale della madre alla figlia). Gagarin ne desume che questo genere di doni era consentito, ma il legislatore non se ne occupa perché erano quantitativamente poco importanti. Ma per interpretare i silenzi o le lacune del CdG non possono valere né il criterio che il legislatore disciplini solo *id quod plerumque accidit* né il criterio che "ciò che non è vietato è permesso". Il legislatore può anche decidere di mettere per iscritto una norma consuetudinaria senza sostanzialmente modificarla (e questa pratica potrebbe essere definita come tendenza alla codificazione). Più spesso, però, la legge si innesta su regole e valori socialmente condivisi quando si ritenga opportuno correggerli o indirizzarli in una certa direzione. Ciò di cui la legge tace o rientra nei comportamenti positivi che non si ritiene necessario modificare e

nemmeno tradurre in norme scritte (come accade invece, ad esempio, quando il principio consuetudinario dà luogo a conflitti interpretativi ricorrenti), oppure nei comportamenti che sarebbero socialmente tanto eversivi da risultare inconcepibili (il che può essere, ad esempio, una spiegazione dell'apparente assenza di norme scritte in Grecia che reprimano l'incesto). Un dato che il legislatore considera ovvio, e non ritiene quindi necessario menzionare ogni volta esplicitamente richiamando un principio generale, è che le donne, pur essendo titolari di un patrimonio, non possono amministrarlo e disporne autonomamente, senza cioè il controllo di una figura maschile. Vedremo subito sotto, esaminando il terzo articolo di Gagarin, come la sua valutazione dell'argomento ricavabile dal silenzio del legislatore sia opposta alla mia.

III

31. Veniamo così al terzo studio di Gagarin che intendo prendere in considerazione: si tratta appunto di "Women's Property at Gortyn" pubblicato in questo numero di DIKE e dedicato al regime dei *matroia* (beni materni) nella legislazione di Gortina. Nell'esordio Gagarin, ritornando sulla questione dell'amministrazione dei beni della donna, insiste sulla rilevanza dell'*argumentum e silentio*: "To be sure, it is clear that a woman's property was sometimes managed by a male relative, but nothing in the laws prohibits a woman from managing her own property or requires her to have a guardian" (G., "Dike" 15, p. 1). Osservo a margine che, nel riprendere un'affermazione già presente nei precedenti articoli, "regularly" o "normally" è stato sostituito da "sometimes". A riprova che una donna avesse la facoltà di amministrare in piena autonomia i propri beni, Gagarin adduce ora un argomento che potrebbe apparire decisivo. In col. IX 1-7 si legge, a proposito dell'ereditiera, che i debiti ereditari possono essere pagati o da lei stessa o dai parenti paterni e materni. Io ho sostenuto che il tenore della legge non esclude che, nel primo caso, sia in realtà il *kyrios* della donna ad effettuare il pagamento. Gagarin mi oppone che, essendo il supposto *kyrios* comunque uno dei parenti paterni o materni, i due casi prospettati dalla legge verrebbero a coincidere. In DF, p. 106, avevo ritenuto che l'alternativa si riferisse nel primo caso all'ereditiera pubere e nel secondo all'ereditiera impubere: altrimenti l'alternativa rimarrebbe inspiegabile, dato che la scelta non può essere rimessa all'arbitrio degli interessati. Di conseguenza, prevedendo un pagamento effettuato direttamente dall'ereditiera, il legislatore rinvia semplicemente ai principi generali che reggono la capacità di agire delle donne. Quindi, se questi principi generali sottintendono che l'intervento di un *kyrios* sia necessario, non occorre che la legge ne faccia menzione esplicita. Questo è quanto ho ribadito replicando all'interpretazione di Link, secondo il quale, invece, l'intervento dei parenti risponde a ragioni di opportunità e dipende quindi dalla libera scelta degli interessati (v. Maffi 2003, p. 192).

32. Certo l'argomento fatto valere ora da Gagarin induce a chiedersi se sia rilevante la distinzione fra ereditiera pubere ed ereditiera im-

pubere, che secondo me giustifica l'alternativa posta dal legislatore in col. IX 1-7: si potrebbe infatti supporre che, in entrambi i casi, le regole di individuazione e di intervento di un *kyrios* dovrebbero essere le stesse. Questa obiezione non mi sembra però dimostrabile: può darsi che i criteri di individuazione del *kyrios* siano diversi per ciascuno dei due casi, pur trattandosi in entrambi i casi di un parente¹¹. Ma c'è soprattutto un altro argomento che mi pare confermare il fatto che gli atti di disposizione di beni ereditari, necessari per pagare i debiti ereditari, siano sempre posti in essere da un *kyrios* e in nessun caso dall'ereditiera stessa. Analogamente alla norma che tutela la moglie e la madre contro atti di disposizione abusiva dei loro beni, posti in essere rispettivamente da marito e figlio (col. VI 9-31), anche nel caso di col. IX 1-7 si prevede che ogni atto di disposizione, qualora abbia una finalità diversa dal pagamento dei debiti ereditari, sia punito e i beni ritornino all'ereditiera. Ora, a mio parere, questa norma sanzionatoria si applica a entrambe le ipotesi previste all'inizio del testo, cioè sia al caso in cui (in base alla tesi da me respinta) fosse l'ereditiera stessa a disporre illegalmente dei propri beni sia al caso in cui siano i parenti paterni o materni a disporre. Se infatti fosse contemplato un atto di disposizione compiuto personalmente dall'ereditiera, essa non potrebbe essere ricompresa nel pronome indefinito *tis* di col. IX 8, e non avrebbe senso dire che i beni ritornano all'ereditiera. Il che comporta che nessun atto di disposizione può essere compiuto dall'ereditiera, pubere o impubere che sia; ma sarà sempre qualcun altro, cioè uno dei parenti (naturalmente maschi) indicati dalla legge, a disporre dei beni ereditari, in modo lecito o illecito.

33. Dopo aver ribadito, con gli argomenti che abbiamo visto, che la donna a Gortina non solo amministra (o può amministrare) da sola i propri beni ma può disporre autonomamente, Gagarin dedica finalmente la sua attenzione alla nozione di *matroia* proponendosi di seguire la falsariga della mia esposizione in Maffi 2012. A mia volta mi propongo di controbattere le critiche che Gagarin ("Dike" 15) mi rivolge. Inevitabilmente si ritornerà quindi a parlare di passi del CdG già discussi, più o meno approfonditamente, prendendo spunto dai due articoli precedenti, sopra esaminati.

34. Iniziando quindi dai modi in cui il patrimonio femminile può costituirsi, prenderò le mosse da quel che osserva Gagarin in relazione al caso in cui, alla morte della madre in presenza di figli, l'amministrazione (e, aggiungerei, il godimento) dei *matroia* spetti al padre (col. VI 31-46): cioè che il padre non potrebbe assegnare anticipatamente ai figli una quota dei beni materni (naturalmente quando la madre non abbia provveduto lei stessa ad assegnarli anticipatamente ai figli in base a col. IV 23-27). In realtà i beni materni sono già di proprietà dei figli: infatti il padre non può disporre senza il consenso dei figli. La norma non dice se i figli, pur in presenza del padre superstite, possano disporre, anche senza il suo consenso, dei beni materni di cui sono diventati proprietari in forza della successione alla madre. In DF, p. 44, non avevo preso

11. V. in proposito K. Rørby Kristensen 2007

chiaramente posizione su questo punto (si veda comunque Maffi 2003, p. 191). È dunque opportuno aggiungere qui qualche ulteriore considerazione. Intanto dovremmo distinguere il caso in cui vi sia un solo figlio dal caso di due o più figli. Se i figli sono più di uno, non essendo ancora intervenuta la divisione ereditaria, un figlio potrebbe disporre solo di una quota dell'eredità e non di singoli beni in proprietà individuale. Di una comproprietà per quote sembra di scorgere una traccia in un unico passo, quello che riguarda la successione congiunta di fratelli e sorelle nella casa in città quando non vi siano altri beni ereditari (col. IV 46-48). In ogni caso, e ciò vale anche se il figlio è soltanto uno, penso si debba ritenere che il diritto di godimento del padre si manterrebbe (venendo così a costituire un indizio a favore dell'esistenza quanto meno di un embrionale diritto reale nel mondo giuridico greco): sembra infatti che al padre venga sottratto il godimento dei *matroia* soltanto se si risposa. Infine c'è da osservare che la norma parla di *tekna*: dunque si richiederebbe il consenso anche delle figlie a un eventuale atto di disposizione da parte del padre. In DF, p. 44 n. 34, ho osservato che la norma, richiedendo il consenso dei figli *dromeis*, sembra ignorare le figlie; tuttavia non ho escluso che fosse richiesto anche il consenso delle figlie maggiorenni. In realtà questo è uno di quei casi in cui, di fronte a un riferimento esplicito di legge soltanto ai maschi, ci si chiede inevitabilmente se una simile restrizione sia voluta o sia frutto di dimenticanza o distrazione. Certo è che il legislatore avrebbe potuto riferirsi alla maggiore età dei *tekna*, cioè di maschi e femmine insieme, con un termine generico come *ebiontes*, ma non l'ha fatto. La norma non dice nulla nemmeno relativamente al caso in cui i figli siano minori: mi sembra si debba ritenere che in questo caso il padre non possa disporre dei *matroia* fino a che tutti i figli siano divenuti maggiorenni e possano quindi prestare il loro consenso. Altri problemi di interpretazione di col. VI 31-46 sorgono dal confronto con altre norme del CdG in materia di atti di disposizione vietati all'interno del gruppo familiare. Non è chiaro, ad esempio, perché la disposizione contenuta in col. VI 37-44 non sia seguita dalla previsione che troviamo sia dopo la norma a tutela dei beni della moglie e della madre in col. VI 25-31, sia dopo quella a tutela dei beni ereditari in col. IX 18-25. D'altra parte, trattandosi della vendita illegale da parte del padre di beni di proprietà dei figli, non si capisce perché in col. VI 37-44 sia prevista una sanzione che manca invece in col. VI 7-9, là dove si vieta al padre di disporre dei beni dei figli. Comune a col. VI 37-44 e a col. VI 2-9 è poi la mancanza (difficile da spiegare) di una clausola di esclusione della retroattività, che troviamo, invece, sia in col. VI 24-25, con riferimento ai beni di moglie e madre, sia in col. IX 15-17, per quanto riguarda i beni dell'ereditiera.

35. Gagarin passa quindi a occuparsi della sorte del dono nuziale. Rilevo qui un equivoco in cui mi sembra incorso lo studioso americano. Stando alla sua lettura, io sosterrai che "the daughter might receive the gift or inheritance, but would immediately transmit it to her husband or (if she was not married) her brother" ("Dike" 15, p. 7¹²): solo

12. ma alla citazione di DF, p. 94-96, non mi pare corrisponda quel che lui sostiene io avrei detto

la donna vedova o divorziata, che ritorna a casa del fratello, potrebbe essere considerata effettiva proprietaria della sua quota ereditaria. In realtà io intendo riferirmi all'amministrazione dei beni, che, secondo me, non è mai esercitata autonomamente dalla donna. È chiaro, invece, che la titolarità dei beni che costituiscono la sua quota ereditaria spetta alla donna in forza del suo diritto a succedere. Focalizziamo in particolare l'attenzione sui beni ereditati dalla donna in presenza di un fratello. Si tratta di una fattispecie che rientra nella disciplina generale dei rapporti tra fratelli e sorelle, un tema non facile da mettere a fuoco (non a caso nel mio DF manca un capitolo dedicato a questi rapporti).

36. Vale quindi la pena di aprire una piccola digressione al tema dei rapporti tra fratello e sorella nel CdG. La prima menzione del fratello di una donna ha luogo in un contesto molto significativo: in col. II 21-22 si prevede che il *moichos* sia sorpreso a casa del padre, del fratello o del marito. Mi sembra che non sia casuale l'ordine in cui si succedono i personaggi maschili, evidentemente menzionati in quanto capi dell'*oikia*. Se il fratello viene dopo il padre e prima del marito, si tratta molto probabilmente della casa in cui la sorella abita dopo la morte del padre comune e in attesa di sposarsi, oppure nella quale è ritornata in seguito a divorzio o morte del marito. Per di più si prevede (con una sanzione pecuniaria minore) che l'adulterio avvenga in casa di un altro: non è quindi previsto che abbia luogo in casa di una donna che abita da sola in una casa di sua proprietà. Passiamo ora a col. V 3, passo che già conosciamo, dove si prevede che una donna riceva beni (ossia il dono nuziale) dal padre o dal fratello: sembra chiaro che il fratello entrerà in gioco nel caso in cui il padre muoia prima che la donna si sposi. Sempre all'interno del CdG vengono poi i fratelli che precedono le sorelle nell'ordine successorio (col. V 17-22). Proseguendo troviamo il fratello che, evidentemente dopo la morte del padre, ha dato (secondo me con effetti *mortis causa*) in moglie la sorella (col. VIII 21). Importante è poi la menzione del fratello nella definizione dell'ereditiera in col. VIII 41-42: significa che solo in presenza di un fratello germano o consanguineo, la sorella sarà considerata ereditiera. In relazione alla normativa relativa all'ereditiera si pone il problema: se, dopo la morte del padre, il fratello muore a sua volta senza discendenti, la sorella diventa ereditiera? Se lo scopo è mantenere il patrimonio paterno all'interno del gruppo familiare, la risposta dovrebbe essere positiva. (In col. IV 18-23 presenta un qualche interesse il fatto che il figlio di una schiava non sposata spetti al padrone del padre o dei fratelli di lei: non si parla di padrone delle sorelle, qualora manchino i fratelli). Infine c'è il passo che ci interessa più da vicino (col. X 50-52): in presenza di figli legittimi (maschi e femmine), l'adottivo concorre con i maschi nella stessa quota che le figlie femmine ricevono dai fratelli. Ora, dato che dalle norme sulla divisione contenute in col. V sembra di poter ricavare che alla divisione concorrono sia figli maschi che figlie femmine, è solo l'amministrazione, non la titolarità, dei beni delle sorelle che rimane nelle mani dei fratelli, anche se, per motivi che non so spiegare, non si vietano atti di disposizione di un fratello sul patrimonio della sorella. È in relazione a quanto ho appena scritto che possiamo esaminare col. X 48-52, il passo del CdG che, secondo Gagarin, io considero la

prova “that a daughter’s inheritance first went to her brothers and only later (when she was married) to her” (G., “Dike” 15, p. 7). Gagarin ne desume che, in base alla mia interpretazione, anche il figlio adottivo riceverebbe la sua quota dell’eredità dell’adottante dai figli naturali di quest’ultimo soltanto nel momento in cui si sposa, il che sarebbe assurdo. Gagarin riferisce invece la norma alla divisione ereditaria, nel senso che “when children received their inheritance, the brothers handled the distribution of the estate giving each sister her share” (G., “Dike” 15, p. 7); lo stesso accadrebbe al figlio adottivo nel momento della divisione dell’eredità da parte dei figli naturali dell’adottante. Questa interpretazione è a mio parere capziosa. Intanto, per quanto mi riguarda, io ho scritto che “i beni assegnati alla figlia in sede di divisione ereditaria (col. V 28-44) rimarranno in realtà sotto il controllo del fratello a cui è demandato il compito di darla in moglie dopo la morte del padre” (Maffi 2012, p. 95): non si tratta quindi di un trasferimento di proprietà dal fratello alla sorella; si tratta invece di una trasmissione della piena disponibilità materiale, dato che i beni della donna devono passare sotto l’amministrazione del marito (l’uso del verbo *lankano* in col. X 51-52 potrebbe lasciare perplessi, ma mi sembra si debba interpretare appunto come un posticipo della piena disponibilità materiale dei beni che le spettano a titolo ereditario). Quanto alla quota che spetta all’adottivo in presenza di figli naturali dell’adottante, mi sembra che la legge si riferisca alla quantità dei beni spettanti all’adottivo, non alla modalità di assegnazione. Il legislatore ha scelto effettivamente una formulazione non del tutto chiara (avrebbe potuto scrivere: l’adottivo riceverà quanto le figlie ricevono in presenza di fratelli legittimi; bastava forse addirittura scrivere “quanto spetta alle figlie” facendo uso del verbo *epiballo*). In forza della divisione tra figli naturali (col. V) ciascuno dei coeredi, maschi o femmine che siano, si vedrà assegnare, nei limiti stabiliti dalla legge, beni di valore corrispondente alla propria quota ereditaria; lo stesso vale, mi pare ovvio, anche per l’adottivo, che non abbiamo ragione di escludere dalla divisione ereditaria prevista in col. XI. Solo che l’amministrazione dei beni assegnati alle sorelle spetterà ai fratelli (naturali o adottivi che siano). Se così non fosse, non si capirebbe come ci possa essere una promessa di dono (nuziale) da parte del fratello: si veda col. V 2-4, dove “dare” e “promettere” non si riferiscono al trasferimento della proprietà dei beni, che già è della sorella in forza della successione al comune padre, ma alla loro materiale disponibilità (e conseguente trasferimento nella casa maritale).

37. Sempre in materia di dono lascio da parte il dono del marito alla moglie (limitandomi a rilevare che, *pace* Gagarin, non c’è niente di strano in un dono fatto dal marito in prossimità della morte: si tratta di un atto analogo al testamento, di cui, però, tecnicamente non v’è traccia a Gortina). Passo invece al dono del figlio alla madre (col. X 14-20 e XII 1-5, di cui mi sono occupato in Maffi 2012, § 8). La difficoltà nel collocare in un contesto di relazioni familiari un simile dono sta nel fatto che non può essere considerato né un dono *mortis causa* né un dono nuziale. Gagarin sostiene che non è da escludere una motivazione molto più semplice e naturale, cioè che il dono venga fatto come “a mark of gratitude or simply for pleasure” (G., “Dike” 15, p. 8). Il

legislatore avrebbe dunque di mira la protezione del patrimonio di un figlio che si lasci sviare dal timore di una madre dominatrice. Rispetto a questa motivazione, basata su ragioni “sentimentali” o caratteriali, mi sembra più probabile che, come di regola, le limitazioni agli atti a titolo gratuito intendano proteggere terze persone, cioè eredi o, soprattutto, creditori del donante.

38. Riguardo ad altri possibili modi di costituire o di incrementare il patrimonio di una donna, Gagarin prende in considerazione la norma relativa al divorzio in col. II 45-52, e in particolare il fatto che la donna ha diritto a portare con sé metà dei prodotti dei suoi beni e metà di ciò che ha tessuto. Per quanto riguarda i frutti (*karpos*) Gagarin osserva che, dato che poteva risultare difficile separare i frutti prodotti dai beni della donna da quelli prodotti dai beni del marito, probabilmente la donna aveva diritto a ricevere un equivalente in denaro del valore dei frutti ad essa spettanti. Questa ipotesi, di per sé plausibile, si scontra però con la struttura giuridica del regime patrimoniale del matrimonio gortino. Poiché il dono nuziale rimane proprietà della moglie, esso non è probabilmente oggetto di una valutazione come accade ad Atene, ciò che sarebbe necessario se la moglie avesse diritto a una restituzione in denaro. Inoltre si creerebbe un’obbligazione del marito alla restituzione in denaro, di cui non v’è traccia nel CdG (e non credo che il verbo *epimetrein*, riscontrabile nell’iscrizione – IC IV 43 Ba, 7-9- addotta da Gagarin a sostegno della sua interpretazione, vada inteso con certezza nel senso di valutare in denaro).

39. Quanto ai prodotti della tessitura – sostiene Gagarin - poiché è probabile che la moglie producesse capi di vestiario anche per marito e figli, difficilmente avrà avuto interesse a portarli con sé in caso di divorzio. Perciò vi sarà stata una compensazione in denaro, nel senso che la donna avrà ricevuto o versato del denaro fino a raggiungere il valore di metà del valore dei capi tessuti. Ma anche questa interpretazione mi sembra poco probabile, prima di tutto perché non sappiamo che cosa esattamente la donna produceva (e comunque non si trattava solo di vestiti per sé e per i membri della famiglia), e, in secondo luogo, perché anche abiti maschili costituivano comunque una parte della sua ricchezza che poteva essere adeguatamente valutata, anche dopo il divorzio, in vista di un nuovo matrimonio. Che poi, indipendentemente dal divorzio, i prodotti del suo lavoro potessero essere venduti anche al di fuori di ipotetici mercati dell’abbigliamento, andando così a incrementare il patrimonio della donna, mi sembra un punto di vista eccessivamente “modernista”. Oltre tutto il fatto che la moglie, divorziando, porti via metà di ciò che ha tessuto sembra da riferire a tutto ciò che ha prodotto da quando si è sposata.

40. Infine Gagarin, ancora una volta in conformità al dubbio criterio “ciò che non è vietato è permesso”, sostiene che il legislatore non prevede espressamente che la figlia possa vendere i suoi beni (col. VI 2-7) perché si interessa solo di ciò che accade frequentemente e che è suscettibile di creare problemi. Mi sembra ancora una volta che il criterio della frequenza (che ricorda il ragionamento del sorite) non giustifichi una simile spiegazione del silenzio del legislatore.

41. Gagarin conclude la sua disamina dei modi di acquisto della proprietà da parte di una donna libera (figlia, moglie e madre) riaffermando che la donna gortinia è titolare di un pieno diritto di proprietà. Il che comporta per lui, come già sappiamo, che la donna può sì incaricare qualcuno di amministrare i suoi beni, ma può anche decidere di amministrarli personalmente; in ogni caso essi rimangono suoi e, se male amministrati, ritornano sotto il suo pieno controllo. Se non è sposata, i frutti dei suoi beni le appartengono integralmente, così come tutto ciò che produce tessendo. Contro questa presa di posizione ribadisco che l'amministrazione dei beni della moglie da parte del marito, e di quelli della madre da parte di un figlio, non è il risultato di una libera decisione della moglie o della madre, ma è un principio che si desume chiaramente da col. VI 9 ss., con la conseguenza che, in caso di abuso da parte di marito o figlio, nulla ci dice che l'amministrazione dei beni passi (o ritorni) alla donna che ne è proprietaria. Essere proprietari, contrariamente a quel che pensa Gagarin, non comporta di per sé la piena libertà di disporre dei propri beni: basti pensare alla donna *sui iuris* romana, titolare fin da epoca molto antica di una quota dell'eredità paterna, ma non per questo capace di amministrarla liberamente (d'altronde nel primo degli articoli qui esaminati Gagarin scrive: "The fact that women owned property at Gortyn, does not necessarily mean that they managed this property themselves": G. 2008, p. 17). Tanto meno è concepibile che una donna possa amministrare beni altrui, in particolare del marito o dei figli (pace G., "Dike" 15, p. 18): non a caso in col. VI il legislatore si occupa solo dell'amministrazione dei *matroia* da parte del padre superstite in presenza di figli, mentre non vi è traccia di un'amministrazione dei *patroia* da parte della madre superstite che decida di rimanere nella casa coniugale con i suoi figli (e non mi pare si possa dire che il legislatore non se ne occupa perché si tratta di un'eventualità che si verificava raramente).

42. In una sorta di appendice alla trattazione del tema della proprietà femminile, Gagarin dedica notevole attenzione alla schiava che divorzia, in particolare al fatto che avrà diritto di portare via "le sue cose", come si legge in col. III 40-44, passo relativo appunto al divorzio delle coppie schiavili. Gagarin nota come la schiava porterà via le proprie cose, come la libera che divorzia, ma, a differenza che per la libera, non si parla di ciò che ha tessuto: mi pare che ciò si spieghi facilmente con il fatto che tutto ciò che ha tessuto diventerà di proprietà del padrone del marito (trattandosi, anche nel caso degli schiavi, di matrimonio virilocale). Ritornando a "le proprie cose", Gagarin ritiene che si tratti di cose di proprietà della schiava, non di cose appartenenti al padrone di lei. Lo dimostrerebbero i seguenti argomenti: a) la legge non dice esplicitamente che gli schiavi in questione appartengano a padroni diversi; b) se si trattasse di cose del suo padrone, la legge non le chiamerebbe "cose di lei"; c) è la schiava e non il padrone a rivendicare la proprietà di tali cose; sarebbe d'altronde più logico che una schiava, divorziando, lasciasse le sue cose ai propri figli. Nessuno di questi argomenti mi sembra persuasivo. Per quanto riguarda a), l'unico matrimonio fra schiavi regolato dal CdG è certamente fra schiavi di padroni diversi (col. III 52-IV 8); b) la legge non dice "cose del suo padrone" perché i beni della schiava sono trattati da questo

punto di vista come se fossero un *peculium*, anche se in Grecia non troviamo un termine corrispondente all'istituto romano; c) la locuzione *endikon emen* non implica che sia la schiava a stare in giudizio. Infine una schiava non lascia ai figli le sue cose perché non ci può essere successione ad una schiava.

43. Dopo aver trattato dell'acquisto di beni da parte di una donna, Gagarin passa a considerare la seconda tematica annunciata, ossia se e come si possa disporre dei *matroia*. La mia opinione è che dei beni della donna si possa disporre solo per pagare i suoi debiti, in particolare i debiti che gravano su di lei in quanto erede: è quanto emerge chiaramente da col. IX 1-7 e da col. XI 42-45. Gagarin obietta che non ogni atto non esplicitamente autorizzato si deve considerare proibito. In particolare da col. XI 42-45 Gagarin desume che i beni della madre non possono essere utilizzati per pagare i debiti del padre, ma possono servire per usi diversi dal pagamento dei debiti. Se così non fosse, anche i beni paterni potrebbero essere utilizzati solo per pagare i suoi debiti. Inoltre non si vede come la donna potrebbe contrarre un debito se non può disporre in alcun modo dei propri beni ("If a woman could do nothing with her *matroia* except pay an existing debt, she would never incur a debt in the first place, because she would have no property that she could dispose of for any other purpose": G., "Dike" 15, p. 15). Io ritengo, invece, che col. XI 42-45 sia una norma a tutela dei creditori dei genitori defunti; altrimenti non si spiegherebbe che si parli di padre e di madre invece che di marito e moglie o uomo e donna. Non si può quindi ricavarne alcuna implicazione riguardante la capacità per una donna di contrarre debiti in generale o di utilizzare i propri beni per qualunque altro scopo.

44. Gagarin ritorna poi ancora una volta su col. VI 9 ss. e dichiara di accettare la mia affermazione secondo cui "vietare al marito e al figlio di disporre dei beni rispettivamente della moglie e della madre non implica che siano allora le donne in questione a poter disporre dei loro beni" (Maffi 2012, p. 202). Tuttavia ritiene che col. VI 2-9 legittimi proprio l'implicazione che, per moglie e madre, a prima vista sembrerebbe escludere: il fatto che al padre sia vietato disporre dei beni dei figli non implica certo che non possa disporre dei propri; lo stesso vale per il figlio, il quale, se è vero che gli è vietato disporre dei beni paterni, può però disporre dei propri beni. Quindi, se al marito o al figlio è vietato disporre dei beni rispettivamente della moglie e della madre, ciò non significa che allora queste non possano disporre dei propri beni. Mi pare che, così come è formulato, il sillogismo di Gagarin non sia corretto. Esso dovrebbe infatti suonare: se al marito e al figlio è vietato disporre dei beni rispettivamente di moglie e madre, ciò non implica che non possa disporre dei propri beni; ma in questi termini il ragionamento non ci dice nulla sulla capacità della donna di gestire autonomamente i propri beni. Il punto è invece un altro: per Gagarin col. VI 9-31 presuppone che moglie e madre abbiano affidato volontariamente l'amministrazione dei loro beni rispettivamente al marito e al figlio: quindi potrebbero anche scegliere di amministrarli da sole. Io ritengo invece, come ho più volte ribadito, che presupposto di questa norma sia che necessariamente i beni della moglie e della madre sono

amministrati rispettivamente dal marito e dal figlio. Non c'è alcuna disposizione della col. VI da cui si desuma con certezza che una donna può amministrare autonomamente i propri beni. Lo conferma ulteriormente un argomento che possiamo ricavare da un corollario del "sillogismo" di Gagarin. Come abbiamo visto sopra, da col. VI 1-8 si desume che al padre è fatto divieto di disporre dei beni dei figli, maschi e femmine (*tekna*), ma è previsto che soltanto i figli maschi possano disporre dei propri beni: quindi dal divieto di disporre dei beni delle figlie non consegue che le figlie possano disporre dei propri beni. Resta da spiegare il fatto che atti di disposizione abusivi sui beni delle figlie (ma anche dei figli) da parte dei padri, e sui beni delle sorelle da parte dei fratelli, non siano sanzionati dal CdG. Così come resta da spiegare perché non siano sanzionati in col. VI 1-8 atti di disposizione dei figli sui beni materni (essendo ancora vivi entrambi i genitori): infatti io ritengo, come ho già detto, che il divieto di disporre dei beni della madre (disciplinato in col. VI 9-31) riguardi soltanto il periodo successivo alla morte del padre, qualora la madre sia rimasta nella casa coniugale (v. DF p. 52).

45. Gagarin trae un'ulteriore conferma della autonomia della donna nell'amministrare e disporre dei propri beni dal disposto di col. III 37-40, in base a cui è consentito tanto al marito quanto alla moglie di donare (presumibilmente al coniuge) *komistra* per un valore massimo di 12 stateri. Secondo me, per quanto riguarda la donna, si tratta di un'eccezione al divieto di disporre del suo patrimonio, in particolare a titolo gratuito. Secondo Gagarin, al contrario, si tratta di una limitazione della piena facoltà della donna di disporre dei propri beni. Se così non fosse, nota Gagarin, non ci sarebbe ragione di menzionare il dono da parte del marito, in quanto è sottinteso che il marito ha la piena capacità di donare: se si menziona il dono da parte di entrambi, significa che entrambi hanno questa capacità. La mia obiezione è che il dono da parte del marito, oltre che della moglie, è menzionato perché il legislatore intende fissare un limite di valore al dono da parte di entrambi. Che il dono da parte della moglie rappresenti una conferma o un'eccezione alla capacità di disporre dei propri beni non è quindi desumibile da questa norma. Osservo inoltre che, contrariamente al dono ordinario del marito alla moglie e del figlio alla madre, il legislatore non si preoccupa di dichiarare non retroattivo il limite di 12 stateri dei *komistra*.

46. Infine Gagarin si occupa della terza tematica enunciata in apertura, ossia della successione ereditaria nei *matroia*. Ritorna quindi ad analizzare col. VI 31-46, in cui vengono disciplinati i rapporti fra padre e figli riguardo ai *matroia* della madre premorta. Gagarin condivide la mia opinione secondo cui la divisione dei beni materni tra i figli avverrà solo dopo la morte del padre (a meno che questi non si risposi). In Maffi 2012, p. 103, ho sostenuto anche che i beni provenienti dai *matroia*, assegnati alle figlie in sede di divisione ereditaria, non svolgano, a differenza dei *patroia* ricevuti come dono nuziale dal padre, una funzione dotale. Poiché ho parlato a questo proposito di "proprietà personale" delle figlie, Gagarin ne desume che questa qualifica implica che allora le figlie avrebbero potuto disporre liberamente, come

meglio credevano, dei beni loro assegnati sui *matroia*. Ma io ritengo che, se la figlia è già sposata quando si procede alla divisione, i beni materni, che le vengono assegnati, confluiranno nelle “sue cose”, e saranno quindi amministrati dal marito seguendo lo stesso regime del dono nuziale paterno. Se invece non è ancora sposata (o se, in quanto divorziata o vedova, è ritornata nella casa del fratello), i suoi beni saranno amministrati dal fratello. In ogni caso, che i beni provengano dall’eredità paterna o da quella materna, che sia sposata o che non lo sia, ritengo che la figlia non possa disporne liberamente.

47. Tralascio i casi della successione nei *matroia* della donna divorziata che decide di allevare il figlio respinto dall’ex-marito (col. III 44-52) e nei *matroia* della libera che si unisce con uno schiavo generando figli liberi (col. VII 7-8). Passo quindi a considerare l’ultimo problema, da me preso in considerazione in Maffi 2012 e ripreso in esame da Gagarin, cioè se l’adottivo mantenga un legame con la madre naturale oppure instauri un legame giuridicamente riconosciuto con la moglie dell’adottante. La soluzione proposta da Gagarin si fonda su col. XI 5-6, che egli interpreta, con la dottrina dominante, nel senso di “the adopted son is not to receive more” e ne desume che l’adottivo non riceverà alcunché dai propri genitori naturali. Corollario di questa affermazione è che sarà quindi considerato figlio della madre adottiva (da cui dovrebbe quindi ereditare, anche se Gagarin non lo dice). Non riprenderò la discussione intorno al significato di col. XI 5-6 (v. DF 81). Mi limito a osservare che nel silenzio assoluto della legge è ben difficile prendere posizione, se non eventualmente in base alla comparazione con la documentazione proveniente da altre città greche, peraltro apparentemente muta in materia. In ogni caso il rapporto generato dall’adozione non dovrebbe estendersi automaticamente alla moglie dell’adottante (senza contare che, come si è visto, Gagarin ritiene improbabile che una donna potesse adottare). Aggiungo che nel primo dei tre articoli che ho qui esaminato Gagarin scrive: “A woman’s heirs were separate from her husband’s heirs ...” (G. 2008, p. 17). Se questo implichi che allora si mantengono le relazioni di parentela con la madre naturale resta da dimostrare.

48. Abbiamo seguito da vicino le argomentazioni che Gagarin ricava dall’esegesi dei testi di legge. È giunto il momento di riassumere le conclusioni che ritengo di poter ricavare dall’esame dei tre articoli di Gagarin per quanto riguarda la condizione della donna gortinia. Nel primo articolo, dedicato all’analisi della terminologia relativa all’acquisto e all’esercizio dei diritti su una cosa, Gagarin non affronta direttamente la questione della esistenza della *kyrios* di una donna nel diritto di Gortina, ma la nega indirettamente, in quanto sostiene che le donne, oltre ad essere proprietarie di beni, possono amministrarli autonomamente e disporne a loro piacimento. È quanto Gagarin desume soprattutto dall’esegesi della col. VI e della prima parte della col. IX del CdG, norme che invece, secondo me, dimostrano esattamente il contrario: ossia che le donne, in particolare nella loro qualifica di moglie e di madre (vedova) non hanno il potere né di amministrare né di disporre dei loro beni. Nel secondo articolo Gagarin affronta in particolare un problema di tecnica legislativa messo in relazione con la

condizione della donna. Cioè quali siano i criteri che spingono il legislatore a disciplinare determinate fattispecie facendo riferimento a un soggetto genericamente indicato dal pronome indefinito *tis*, mentre in altri casi prende in considerazione solo un soggetto maschile o solo un soggetto femminile, e in altri ancora soggetto maschile e soggetto femminile sono distintamente menzionati. La conclusione cui arriva Gagarin, come abbiamo visto, è che la donna è considerata dal legislatore “the marked party”, che potremmo tradurre con “soggetto sensibile”. Questo perché il legislatore, sotto la spinta di vari fattori, fra cui un ruolo determinante sembra giocare l’aumento di ricchezza delle donne (peraltro non spiegato da Gagarin), avrebbe dettato norme che assicurano alla donna, specie nel campo del matrimonio, dell’amministrazione dei propri beni e della capacità di stare in giudizio, una posizione di maggiore indipendenza e autonomia rispetto ai valori sociali dominanti, ancora largamente tributari della tradizionale prevalenza della figura maschile. Anche questa linea di tendenza non mi trova per nulla consenziente: credo infatti che l’esigenza alla base di tutta la complessa disciplina dei rapporti familiari, che troviamo nel CdG, sia quella di definire meglio diritti e doveri dei membri della famiglia per evitare il rischio di conflitti accentuati dall’affermarsi di un’economia monetaria e di attività commerciali. In questo quadro era soprattutto la posizione delle donne, in particolare dal punto di vista dei loro diritti patrimoniali, a dover essere meglio regolamentata, probabilmente perché prima i capi famiglia godevano di poteri molto più discrezionali nei confronti delle persone e dei beni delle donne. Nel terzo articolo, dedicato in particolare allo studio dei *matroia*, Gagarin ribadisce le sue convinzioni discutendo in particolare, sulla falsariga del mio articolo pubblicato su Index 2012, formazione del patrimonio femminile, capacità di disporre di esso, e infine successione nei beni femminili. La mia conclusione è ancora una volta che la donna a Gortina gode certo di una particolare considerazione da parte del legislatore, nel senso che probabilmente ad Atene non c’era un numero altrettanto grande di leggi riguardanti la posizione, soprattutto patrimoniale, delle donne. Ma questo non toglie che non si possa certo parlare della “libera” donna dorica. Lo stesso Gagarin alla fine del suo secondo articolo, come abbiamo riferito sopra, riconosce che, sotto molti aspetti, la donna del CdG vive in una ordinaria società patriarcale greca: gli uomini controllano il patrimonio delle donne; le donne non potevano incontrare uomini se non sotto la sorveglianza di un parente (il riferimento è qui al misterioso disposto di col. II 16-20, che io però interpreto in modo diverso¹³); seguivano probabilmente le indicazioni della famiglia nello scegliersi un marito ecc. Se questo però è il quadro sociale effettivo, il profilo giuridico assumerebbe una veste completamente diversa, in cui le donne amministrano liberamente i propri beni, scelgono se sposarsi e chi sposare, sono pienamente capaci di stare in giudizio da sole ecc. Mi chiedo allora: perché mai il legislatore dovrebbe farsi paladino di una supposta emancipazione femminile, delineando un universo giuridico che vedrebbe le donne diventare improvvisamente padrone assolute delle proprie scelte personali e patrimoniali, quasi fossimo

13. V. in proposito da ultimo Rørby Kristensen 2007

negli U.S.A. del XX secolo? Continuo quindi a credere, al di là del dissenso sull'interpretazione letterale di singoli disposizioni di legge, che i criteri in base a cui interpretare la condizione giuridica delle donne gortinie non debbano discostarsi troppo da un quadro socio-economico che presenta molti elementi comuni con altre zone della Grecia coeva.

Bibliografia

- E. Cantarella, *La condizione femminile alla luce della Grande Iscrizione*, in E. Greco – M. Lombardo (edd.), *La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta*, Atene 2005, 71-83
- M. Gagarin, *Women's Property at Gortyn*, "Dike" 11, 2008, 5-25
- M. Gagarin, *Women and the Law in Gortyn*, "Index" 40, 2012, 57-67
- S. Link, *Zur frühgriechischen kyrieia*, "SZ" 120, 2003, 44-93
- A. Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina*, Milano 1997 (= DF)
- A. Maffi, *Studi recenti sul Codice di Gortina*, "Dike" 6, 2003, 161-226
- A. Maffi, *Lo statuto dei 'beni materni' nella Grecia classica*, "Index" 40, 2012, 91-111
- K. Rørby Kristensen, *Men, Women and Property in Gortyn: the karteros of the Law Code*, "Cl.Med" 45, 1994, 5-26
- K. Rørby Kristensen, *Inheritance, Property, and Management: Gortynian Family Law Revisited*, in E. Cantarella (ed.), *Symposion 2005*, Wien 2007, p. 89-100

